



Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0000495 del 9 febbraio 2021

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3348 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (Procedimento n. 1399/DDA/BT).

Con istanza DDA/3348, pervenuta in data 5 febbraio 2021 (prot. n. DDA/0000446), è stata segnalata dalla FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito *internet* <http://overposting.info>, di una significativa quantità di opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO
Avvenire NEI Spa Socio Unico	Avvenire
Editoriale del Mezzogiorno Srl	Corriere del Mezzogiorno
RCS Mediagroup SpA	Corriere della Sera (+ versioni locali)
Corriere dello Sport Srl	Corriere dello Sport
Editoriale Domani SpA	Domani
Gazzetta di Parma Srl	Gazzetta di Parma
Il Foglio Quotidiano Soc. Coop.	IL Foglio
Società Europea Edizioni SpA	Il Giornale
Il Sole 24 Ore SpA	Il Sole 24 Ore
Il Tempo Srl	Il Tempo
Soc. Athesis SpA	L'Arena
Soc. Athesis SpA	Il Giornale di Vicenza
Gedi News Network SpA	La Stampa
Gedi News Network SpA	Il Secolo XIX

Il soggetto istante ha dichiarato, altresì, che *“Il sito segnalato mette a disposizione, in via non autorizzata, e con possibilità di download, le edizioni digitali di testate pubblicate da aziende associate alla FIEG. L'azione auspicata è la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate da aziende associate alla FIEG attualmente presenti sul sito de quo, nonché la cessazione della loro sistematica messa a disposizione. Il sito si aggiorna infatti quotidianamente, caricando giorno dopo giorno, le versioni quotidiane delle varie testate. [...]”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto d'istanza risulta confermata la sistematica messa a disposizione sul sito *internet* sopra indicato di riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, in modalità *download*, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società Internet Domain Service BS Corp., con sede a Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas, contattabile agli indirizzi e-mail abuse@internet.bs e contact-it@internet.bs, per conto di Whois Privacy Corp.,

società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica contact@whoisprivacycorp.com;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Shine Servers Llp, con sede in G-56, First Floor, Green Park, New Delhi Delhi 110016, e indirizzo email abuse@shineservers.com, cui risultano essere verosimilmente riconducibili anche i *server*, localizzati in India.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, cessando la violazione consistente nella sistematica messa a disposizione sul sito internet oggetto di istanza, in modalità *download*, degli articoli dei quotidiani editi dalle società sopra indicate e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3348**”, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3348**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **tre giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **23 febbraio 2021**.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore